

REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione per quanto concerne un programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Croazia a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

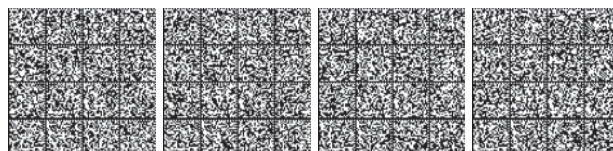
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽³⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽⁴⁾, fissa le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nell'Unione di tali prodotti. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1.
- (2) La definizione di uova di cui al punto 5.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾ non comprende le uova cotte, che sono invece incluse nella definizione di ovoprodotti di

cui al punto 7.3 dell'allegato I del medesimo regolamento. Di conseguenza, nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è opportuno riportare il codice appropriato per le uova cotte, che è 04.07, del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

- (3) Quando ovoprodotti che rientrano nel codice SA 04.07 originari di una zona oggetto di restrizioni di polizia sanitaria sono importati nell'Unione, è necessario che siano stati sottoposti a un trattamento appropriato ai fini dell'inattivazione degli agenti patogeni. A tal fine, è opportuno considerare alcuni trattamenti per gli ovoprodotti raccomandati nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) quali standard per il commercio internazionale ed includerli nell'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II del modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti.
- (4) Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati da detto regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 ⁽⁶⁾, approva i programmi presentati dalla Croazia l'11 marzo 2008 per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.⁽⁴⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22.

specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova.

- (7) I programmi di controllo presentati dalla Croazia l'11 marzo 2008 forniscono anche le garanzie richieste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 per il controllo della salmonella in tutti gli altri gruppi di *Gallus gallus*. Anche tali programmi vanno pertanto approvati. Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1291/2008.
- (8) È quindi opportuno modificare la voce relativa alla Croazia nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, così da tener conto dell'approvazione dei programmi di controllo della salmonella per tutti i gruppi di *Gallus gallus*.
- (9) Con la decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova⁽¹⁾, è stato approvato il programma di controllo presentato dalla Tunisia per la lotta alla salmonella nei gruppi di galline da riproduzione, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003. In tale decisione, modificata dalla decisione 2011/238/UE della Commissione⁽²⁾, il programma presentato dalla Tunisia è stato soppresso perché tale paese terzo lo ha sospeso. È dunque opportuno modificare la voce relativa alla Tunisia nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 così da tener conto di tale soppressione.
- (10) I regolamenti (CE) n. 798/2008 e (CE) n. 1291/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza.
- (11) Il regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia,⁽³⁾ contiene un errore palese alla voce relativa a Israele (IL-2), nella colonna 7 della tabella dell'allegato II. È opportuno che tale errore sia corretto e che il regolamento corretto si applichi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
- (12) Il regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle,⁽⁴⁾ contiene un errore nel modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato del medesimo. L'errore riguarda la voce «Tipo di trattamento», che è stata erroneamente inserita nella parte I (Informazioni relative alla partita),

nel riquadro I.28 di tale certificato. La voce «Tipo di trattamento» non si applica alle carni di pollame e va dunque soppressa dal modello di certificato. È necessario correggere tale errore.

- (13) È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni applicabili in tema di certificazione veterinaria in seguito alla rettifica del regolamento (UE) n. 955/2010.
- (14) Occorre pertanto rettificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2008

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l'11 marzo 2008 in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella in tutti i gruppi di *Gallus gallus*».

Articolo 3

Rettifica del regolamento (UE) n. 925/2010

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 925/2010, la voce relativa a Israele (IL-2), colonna 7, è corretta come segue:

- a) nella riga dei modelli di certificati veterinari «BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP», la data «1.5.2010» è sostituita dalla lettera «A»;
- b) nella riga del modello di certificato veterinario «WGM», la lettera «A» è soppressa.

Articolo 4

Rettifica del regolamento (UE) n. 955/2010

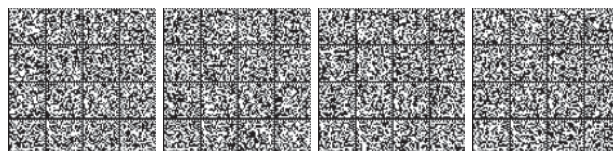
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 955/2010, alla lettera a), del riquadro I.28, della parte I, del modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU), la dicitura «Tipo di trattamento» è soppressa.

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

⁽²⁾ Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 279 del 23.10.2010, pag. 3.



Articolo 5

Esso si applica a decorrere dal 1^o maggio 2011.

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica dal 5 novembre 2010 e l'articolo 4 si applica dal 1^o luglio 2011.

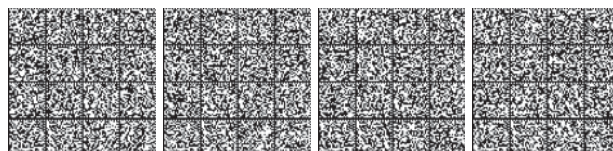
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

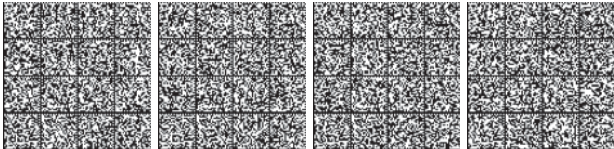
a) la parte 1 è così modificata:

i) la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«HR — Croazia	HR-0	L'intero paese	SPF									
			BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP									
			EP, E, POU, RAT, WGM									
										N		A
										N		STO;

ii) la voce relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente:

«TN — Tunisia	TN-0	L'intero paese	SPF									
			DOR, BPR, BPP, HER									
			WGM									
			EP, E, POU, RAT									
										VIII		
												S4;



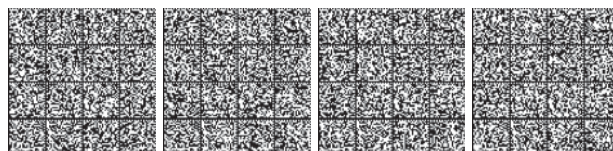
b) nella parte 2, il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente:

Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

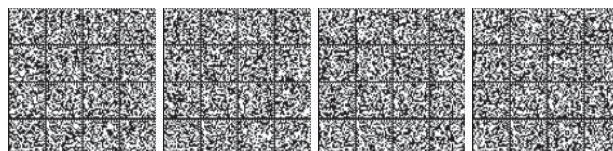
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	ISO code	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12.		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐							
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Deposito frigorifero Peso netto							



PAESE

EP (ovoprodotti)

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti qui descritti sono stati fabbricati a partire da uova provenienti da uno stabilimento che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008; e (1) II.1.1 [attorno al quale, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;] <i>oppure</i> (1) II.1.2 [gli ovoprodotti sono stati trasformati: (1) [l'albume liquido è stato portato: (1) [a 55,6 °C per 870 secondi.] (1) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi.]] (1) <i>oppure</i> [il 10 % di tuorlo salato è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi.] (1) <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato portato: (1) [a 67 °C per 20 ore.] (1) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 513 ore.]] (1) <i>oppure</i> [le uova intere sono state portate almeno: (1) [a 60 °C per 188 secondi.] (1) <i>oppure</i> [sono state completamente cotte.]] (1) <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state portate almeno: (1) [[a 60 °C per 188 secondi.] (1) <i>oppure</i> [a 61,1 °C per 94 secondi.]]] II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale/ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.2.1 provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.2.2 sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.2.3 sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di igiene di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II, punto III, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.2.4 possiedono le caratteristiche analitiche di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.2.5 recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.2.6 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.		



PAESE		EP (ovoprodotti)
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
Note Parte I: — Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. — Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. — Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo. — Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 35.02 oppure 21.06.10. — Riquadro I.28: natura del prodotto: indicare la percentuale degli elementi costitutivi delle uova. Parte II: (¹) Barrare la dicitura non pertinente.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale. Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Titolo e qualifica: Firma:»		

